



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 60-1/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Paolo MILOCCO

presidente

dott.ssa Annalisa BARZAZI

giudice relatore

dott. Gianmarco CALIENNO

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. ROBERTO DOMINI (C.F. DMNRRT73B19D962E), residente a Tarvisio (Udine) in via Armando Diaz n. 298, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri del Foro di Salerno;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso proposto dal debitore con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi e la documentazione prodotta;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il debitore residente nel circondario di Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) il debitore è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto presta servizio militare; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza del debitore da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un



indebitamento complessivo di circa € 249.000,00, il sig. Domini: α . percepisce dall'amministrazione di appartenenza una retribuzione media netta mensile (calcolata su dodici mensilità) di circa € 2.500,00; - β . è proprietario di un bene immobile, sito a Codigoro (Ferrara), per il quale ha fornito una stima sommaria, che indica un valore di circa € 40.000,00 (trattasi di abitazione "al grezzo avanzato" priva di impianti, con terreno di pertinenza), nonché della quota di un terzo di altro immobile sito a Tarvisio, nel quale risiede con la madre, immobile il cui valore per l'intero è stato indicato dal gestore della crisi, sulla base delle indicazioni reperibili nella banca dati dei valori immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, in circa € 160.000,00 circa; non è invece proprietario di beni mobili registrati o di beni mobili di un qualche valore; γ . espone spese medie mensili per il proprio mantenimento per € 1.610,00;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, sono state indicate le cause dell'indebitamento, è stato espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; da tale relazione si evince che vi sarà attivo da distribuire ai creditori al netto delle spese di procedura;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione, sulla base della documentazione che dovrà essere prodotta dal ricorrente in ordine a quanto percepito dall'amministrazione datrice di lavoro e alle spese di mantenimento;

rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non



può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. ROBERTO DOMINI (C.F. DMNRRT73B19D962E), residente a Tarvisio (Udine) in via Armando Diaz n. 298;

-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Ricciotti Ricci (C.F. RCCRCT85D12H620O), con studio a Treppo Grande (Udine), in Via Giacomo Puccini n. 20;

-ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-asigna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;

-dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;



-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 24 luglio 2025.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott. Paolo Milocco

